

Parchi Val di Cornia S.p.A.
PIOMBINO (LI)
DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE DELEGATO

N. 03 in data 14 gennaio 2021

OGGETTO: INCARICO ALL'AVV. PIGNATELLI NICOLA, CON STUDIO IN PISA, DI COSTITUZIONE E DIFESA NEL GIUDIZIO AL TAR NOTIFICATO DALL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO R.G.N. 935/2020 PER L'ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 408/2020 DEL COMUNE DI PIOMBINO - CIG Z7330306B0

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

PREMESSO che in data 08 ottobre 2020 è stato notificato alla Parchi S.p.A. il ricorso presentato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, r.g.n. 935/2020, contro il Comune di Piombino volto all'annullamento della determina dirigenziale n. 408/2020 avente come oggetto l'estensione della durata delle concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative in esecuzione della legge 30/12/2018 n. 145, art. 1, commi 682, 683, 684;

PREMESSO che la Parchi Val di Cornia S.p.A. risulta, nel succitato ricorso, quale "soggetto contro interessato";

RITENUTO che la Società debba conseguentemente procedere alla difesa nel giudizio di cui trattasi dando mandato ad un legale;

RICHIAMATO l'art. 17 del d.lgs. 50/2016, il quale ha definitivamente annoverato tra i servizi esclusi dall'applicazione del codice tutti i servizi legali, ivi compresa la mera rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

DATO ATTO che:

- i servizi legali, se pur esclusi dall'integrale applicazione del nuovo codice, devono comunque essere affidati nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria quali economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
- in applicazione dei principi generali di proporzionalità e di ragionevolezza, deve ritenersi consentito l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale entro la soglia di € 40.000,00, analogamente a quanto già consentito per gli incarichi di progettazione e, più in generale, per gli affidamenti di appalti, anche senza consultazione di due o più operatori in analogia con quanto dispone l'art. 36, comma 2,

lettera a) del d.lgs. 50/2016, stante l'oggettiva incompatibilità dell'indugio di una regolare procedura selettiva rispetto alla primaria necessità della osservanza di perentori termini per la difesa della Società;

RILEVATO che:

- è stata richiesta all'avv. Nicola Pignatelli, dello Studio Legale Carrozza-Pignatelli, con sede in Pisa, già perfettamente edotto sulle concessioni di suolo rilasciate dalla Società Parchi all'interno del Parco della Sterpaia, nel Comune di Piombino, in virtù della consulenza stragiudiziale già fornita alla Società nella fase di rinnovo delle concessioni, la disponibilità ad espletare l'incarico professionale di rappresentanza in giudizio con l'invito a presentare un preventivo di spesa per l'eventuale conferimento dell'incarico;
- in riscontro alla citata richiesta, il Professionista interpellato ha manifestato la propria disponibilità ad espletare il proposto incarico, per una spesa complessiva di € 5.000,00 oltre spese e accessori (Ns. protocollo n. 2642/2020);

DATO ATTO che dall'esame del curriculum, l'Avvocato risulta avere le competenze necessarie allo svolgimento dell'incarico e che nei confronti del medesimo non sussistono motivi ostativi al conferimento, non essendovi cause in corso patrociniate da detto professionista avverso la Parchi Val di Cornia;

RITENUTO OPPORTUNO, quindi, procedere con l'affidamento dell'incarico, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 50/2016;

VERIFICATA la congruità del suddetto preventivo di spesa;

ACQUISITA la dichiarazione sostitutiva da parte del RUP circa l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale;

ACCERTATA la regolarità della procedura;

D E T E R M I N A

- 1) **DI AFFIDARE** l'incarico per la rappresentanza e difesa della Società nel giudizio promosso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, r.g.n. 935/2020, contro il Comune di Piombino volto all'annullamento della determina dirigenziale n. 408/2020, nel quale la Parchi Val di Cornia S.p.A. risulta quale "soggetto contro interessato" all'Avv. Nicola Pignatelli, con studio in Pisa, per un importo contrattuale di euro 5.000,00 oltre spese e accessori (spese generali al 15%, I.V.A. al 22% e CAP al 4%), come da preventivo prot. n° 2642/2020;
- 2) **DI STABILIRE** che l'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa nell'intero

giudizio di primo grado;

- 3) **DI AFFIDARE**, con il presente atto, la rappresentanza in giudizio della Società all'Avv. Nicola Pignatelli e, conseguentemente, conferire procura speciale, secondo il modello allegato alla presente determinazione;
- 4) **DI DARE ATTO** che:
- il responsabile del procedimento è il Dr. Marco Gasperini;
 - il CIG relativo al presente affidamento è il seguente: Z7330306B0;
- 5) **DI IMPUTARE** la spesa di euro 5.980,00 (importo contrattuale comprensivo di CPA) oltre I.V.A. alla voce di spesa 22/23 "Spese Legali" del centro di costo 01/03 "Servizi Amministrativi";
- 6) **DI ASSICURARE** la pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Società ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016;

PARERI:

Di regolarità amministrativa:

Piombino, li 14/01/2022

IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
(Dott. Marco Gasperini)

.....
Piombino, li 14/01/2022

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(Mauro Tognoli)

